

ALL. A ATTO N. 513
REG. IL 17/03/2015

PER DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
Domenico Arena
IL FUNZIONARIO
(Sonia Catalana Volpini)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "RINASCIMENTO CULTURALE"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione, durata e sede legale

È costituita l'Associazione denominata "RINASCIMENTO CULTURALE", di seguito semplicemente Associazione.

L'Associazione è senza scopo di lucro, si ispira ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza amministrativa garantendo agli associati la piena partecipazione all'attività associativa ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione fissa la propria sede in Gussago (Bs).

La sede legale potrà essere trasferita solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci; il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini provinciali dove è collocata la sede senza che ciò comporti la modifica dello Statuto, dandone tempestiva comunicazione ai soci. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento approvato eventualmente dall'assemblea dei soci per definire in dettaglio i rapporti tra i soci e l'associazione e la sua organizzazione interna.

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

L'Associazione è un ente apolitico, non commerciale e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale promuovendo, diffondendo e sviluppando iniziative culturali, studi e ricerche di interesse storico, filosofico e scientifico nel rispetto delle leggi che regolano tali ambiti culturali.

L'Associazione pertanto, a mero titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività:

- l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari che contribuiscano alla crescita di interscambi culturali e professionali;
- l'organizzazione di eventi, laboratori, workshop, spettacoli di carattere culturale;
- la realizzazione di iniziative benefiche e di utilità sociale in favore dell'intera Comunità;
- la progettazione e attivazione di uno spazio aperto all'interazione via Internet finalizzato sia allo scambio di informazioni tra gli associati, e tra la comunità, che alla comunicazione interassociativa;
- l'istituzione di commissioni scientifiche e tecnico-organizzative, formate dagli stessi associati, onde favorire e consolidare la costituzione di riferimenti progettuali e programmatici dell'Associazione.

L'associazione, oltre a perseguire gli obiettivi sopra indicati, potrà intraprendere e svolgere qualsiasi attività che risulti essere direttamente o indirettamente necessaria, utile e/o favorevole al perseguimento degli scopi sociali.

Alberto Albertini

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà anche sostenere intese e scambi con associazioni, strutture, fondazioni, enti ed istituti sia in Italia che all'estero che abbiano analoghe finalità.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. Soci

Possono far parte dell'associazione tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettano lo statuto e gli eventuali regolamenti; il numero degli associati è illimitato.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori: tutti coloro che abbiano partecipato alla costituzione dell'associazione.
- b) Soci ordinari: tutti coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione, concorrano direttamente alla realizzazione dell'obiettivo sociale con la loro attività.
- c) Soci onorari: tutti coloro che, su delibera del Consiglio, tra i soci ordinari si sono distinti per meriti speciali nelle attività della Associazione ed hanno dato un significativo contributo alla crescita della stessa.

La distinzione di denominazione è puramente nominale e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare, a suo insindacabile giudizio e a maggioranza, in ordine alle domande di ammissione, che devono pervenire in forma scritta, dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

ARTICOLO 4. Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso mediante comunicazione scritta.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I soci una volta ammessi, devono versare la quota associativa annuale con le modalità decise con delibera del Consiglio Direttivo.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Alberto Albertini

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento di cui all'art.1 e dalle deliberazioni degli organi sociali, o non sia in regola con il versamento annuale della quota associativa, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire al collegio arbitrale, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 6. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore Contabile.

ARTICOLO 7. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 8. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e della relazione programmatica dell'anno successivo.

L'Assemblea con preavviso di almeno 10 gg., è convocata mediante e-mail o con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, all'indirizzo comunicato dal socio al Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) provvede alla nomina del Revisore Contabile;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) approva l'eventuale Regolamento di cui all'art.1 che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) approva il rendiconto consuntivo e la relazione programmatica;
- g) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

Ufficio della
Ente della
Cassa di
Credito

Alberto Albertini

h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 10. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ARTICOLO 11. Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti, hanno diritto di voto i soci maggiorenni.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario verbalizzante. La carica di Tesoriere può essere assunta anche dal Presidente o dal Vicepresidente.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire al collegio arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio arbitrale stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Alberto Albertini



Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione del rendiconto consuntivo e della relazione programmatica nonché alla loro presentazione all'Assemblea; redige eventuali proposte sul Regolamento di cui all'art.1 per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può con delibera delegare un consigliere per un determinato tempo a seguire tematiche inerenti l'associazione e le sue attività. Il Consigliere deve riferire al Consiglio Direttivo periodicamente ed alla fine della sua delega le modalità con le quali sono state esercitate con particolare riferimento agli aspetti economico-patrimoniali dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera specifici Comitati e/o Commissioni per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento diverso da quello previsto nell'art 1 ed approvato esclusivamente dal Consiglio Direttivo medesimo.

ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. Il Segretario del Consiglio Direttivo e Tesoriere

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Tesoriere, nominato in seno al consiglio direttivo, ha il dovere di gestire con diligenza e correttezza la contabilità dell'associazione e di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio sociale.

E' possibile attribuire anche ed eventualmente al Tesoriere, insieme al Presidente, il potere di rappresentanza e di firma disgiunta al fine dell'apertura della chiusura e della gestione di conti correnti postali e bancari intestati all'Associazione.

Alberto P. P. P.

Il Tesoriere non ha diritto a compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali, adeguatamente documentate, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, cura la predisposizione del progetto di rendiconto annuale consuntivo e collabora con il Presidente per la predisposizione del progetto della relazione programmatica da sottoporre al Consiglio Direttivo prima e poi all'Assemblea soci.

ARTICOLO 17. Il Revisore Contabile

Il Revisore Contabile è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica 3 anni ed è rielleggibile.

Il Revisore Contabile controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e dovrà verificare almeno una volta l'anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento al rendiconto consuntivo.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18. Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

ARTICOLO 19. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, con ratifica da parte dell'assemblea.

Gli aderenti possono a loro discrezione anche versare contributi e liberalità oltre il minimo stabilito dal Consiglio Direttivo per la quota annuale.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.



Alberto Albertini

ARTICOLO 20. Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposta una relazione programmatica e un rendiconto consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione programmatica per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconto consuntivo e la relazione programmatica devono essere messi a disposizione dal Tesoriere ai soci che ne fanno richiesta e che non sono morosi nel versamento della quota associativa nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 21. Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23. Clausola Compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 23. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere redistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Gussago, 05 MAR. 2015

Il Presidente

Alberto Albertini

Alberto Albertini

